

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 16/12/2022

### FATTO

La ricorrente lamenta l'illegittima applicazione dal III trimestre 2012 al II trimestre 2021 di commissioni/spese e di interessi anatocistici addebitati nell'ambito del contratto di conto corrente n. \*\*\* 866 (in seguito, anche il Contratto) collegato a un'apertura di credito di € 20.000 e a due finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dall'intermediario su fatture e su effetti sbf per complessivi € 100.000, questi ultimi regolati su due conti tecnici, il Conto Anticipo SBF n. \*\*\*882 e il Conto Anticipi Fatture n. \*\*\*890, volti a dare rilievo contabile alle relative movimentazioni.

In particolare, la ricorrente afferma che dall'analisi degli estratti conto emerge l'applicazione, fin dall'origine della relazione negoziale, di una commissione denominata "COMMISSIONE FIDO ACCORDATO" calcolata con aliquota fissa sull'ammontare dei fidi concessi.

Dai medesimi estratti conto risulta inoltre l'applicazione di numerose ulteriori commissioni, in particolare:

- con riferimento al rapporto di c/c ordinario n. \*\*\*866 è stato rilevato l'addebito di commissioni di presentazione denominate "COMMISSIONI DIST.N.",



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nei due conti tecnici n. \*\*\*890 e \*\*\*882 venivano trimestralmente applicati, oltre agli interessi e alla “*Commissione sul Fido Accordato*”, anche ulteriori oneri per l’esecuzione delle stesse operazioni di anticipazione o per la tenuta dei conti. Il complesso delle competenze veniva poi addebitato sul conto ordinario.

La ricorrente afferma che tutti i suddetti oneri sono dovuti per l’effettivo utilizzo delle linee di credito autoliquidanti concesse, le quali risultano però già onerate della *Commissione sul Fido Accordato* avente natura omnicomprendiva. Riferisce inoltre che la stessa Banca, in sede di riscontro al reclamo, ha dato atto della incompatibilità di detti addebiti con gli orientamenti dell’Autorità di Vigilanza e ha segnalato di aver già provveduto a riaccreditare una parte delle commissioni in questione per complessivi euro 903,00 nonché di aver già autorizzato l’accredito di un’ulteriore quota pari ad euro 660,00. I riaccrediti in questione, tuttavia, sono relativi alle sole commissioni addebitate a partire dal 15.06.2018, mentre residuano tutte le annotazioni avente la medesima causale addebitate nel periodo precedente.

La ricorrente chiede pertanto il riaccredito di ulteriori euro 3.623,50, per il periodo precedente al 15.06.2018.

Nel ricorso si chiede anche il ricalcolo degli interessi passivi addebitati al rapporto di c/c n.\*\*\*866 e si quantifica l’indebitato in euro 2.680,50, comprensivo degli aggiustamenti correlati al riaccredito con giusta valuta delle commissioni e delle spese non dovute nonché dell’anatocismo effettuato dall’intermediario e contestato dalla ricorrente nel periodo dal 01.01.2014 al 30.09.2016.

La ricorrente chiede infine la refusione delle spese di assistenza per il ricorso pari a euro 200,00.

L’intermediario eccepisce preliminarmente la cessazione della materia del contendere per aver già provveduto a effettuare il rimborso delle somme contestate dalla ricorrente nonché la natura consulenziale della domanda in quanto la documentazione tecnica prodotta dalla ricorrente, segnatamente le tabelle riassuntive delle spese e degli interessi contestati, non indicano i criteri utilizzati per la relativa quantificazione.

Nel merito, l’intermediario afferma che l’applicazione delle commissioni e delle spese contestate dalla ricorrente è avvenuta in conformità alla legge tempo per tempo vigente, sicché nessun comportamento illecito può essergli imputato a riguardo.

In merito alle contestazioni riguardanti l’asserita applicazione di interessi anatocistici sul c/c ordinario l’intermediario eccepisce anzitutto:

- la mancata produzione del contratto con conseguente mancato assolvimento dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.;
- l’irrelevanza della tabella allegata al ricorso contenente il calcolo degli interessi poiché da essa non è possibile desumere i criteri utilizzati per il calcolo dei presunti interessi indebiti applicati, finendo così per chiedere all’ABF un’attività consulenziale che gli è preclusa.

In ogni caso, sostiene di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 1° ottobre 2016 in linea con le norme di legge di riferimento, come interpretate anche da una parte della giurisprudenza.

L’intermediario chiede dunque il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in considerazione del fatto che la quantificazione delle pretese restitutorie non risulta corretta ed è “priva dei requisiti minimi necessari per qualificarla quale analisi peritale”.

Nelle repliche la ricorrente ribadisce che i rimborsi compiuti dall’intermediario sono parziali e riferibili unicamente al periodo successivo al 15.06.2018. Sull’eccezione di inammissibilità per il mancato deposito del contratto, rileva che l’onere probatorio a suo



carico è stato comunque assolto “dato che i criteri di capitalizzazione adottati sono chiaramente indicati nelle copie degli estratti conto depositati”. Sostiene che all’Arbitro non è stata chiesta alcuna attività consulenziale essendo stato chiaramente domandato l’accertamento del diritto della ricorrente alla rideterminazione delle commissioni e delle spese e degli interessi addebitati in seguito all’espunzione sia degli oneri incompatibili con la commissione omnicomprensiva sia degli illegittimi interessi anatocistici applicati dal 01.01.2014 al 30.09.2016. Pone in evidenza, infine, la correttezza metodologica delle operazioni di ricalcolo di cui alle tabelle allegare al ricorso, sottolineando che è stato applicato “un criterio oltremodo prudenziale, dato che, pur sussistendo nel ricalcolo, in ben 14 trimestri, un saldo rideterminato in attivo per il Cliente, non si è proceduto al riconteggio degli interessi creditori, al cui applicazione la ricorrente avrebbe certamente avuto diritto”. In sede di contropliche l’intermediario ribadisce quanto affermato nelle precedenti difese e insiste nelle conclusioni già rassegnate.

## DIRITTO

1. In via pregiudiziale va anzitutto rigettata l'eccezione dell'intermediario relativa alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

L'intermediario ha affermato che all'esito del reclamo proposto dalla ricorrente ha provveduto, esclusivamente *pro bono pacis*, a rimborsare a quest'ultima "gli oneri presumibilmente non compatibili con l'applicazione della commissione omnicomprensiva ovvero le spese relative alla tenuta e la movimentazione del Conto Anticipo SBF \*\*\* 882 e del Conto Anticipi Fatture \*\*\*890 applicate dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per complessivi euro 618,00"; "le spese di presentazione addebitate dal 15 giugno 2018 al 31 gennaio 2020, per complessivi euro 285,00"; "le spese di tenuta conto applicate ai medesimi conti anticipo per il periodo 1° luglio 2012 (... ) - 31 marzo 2018, per complessivi euro 660,00".

Tenuto conto che la ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento dei suddetti importi e tuttavia lo ha considerato solo parzialmente soddisfacente del suo credito, tanto che ha avviato il presente ricorso chiedendo il pagamento delle sole somme residue rispetto a quelle originariamente pretese in sede di reclamo vale a dire € 3.623,50 anziché € 4.960,00, la materia del contendere non può dirsi cessata.

2. Con riguardo all'altra eccezione pregiudiziale dell'intermediario relativa alla natura consulenziale delle domande della ricorrente, in linea con i principi espressi in precedenti decisioni dell'ABF (v., tra le altre, le decisioni del Collegio di Roma n. 18439/2020 e n. 3739/2019) le domande della ricorrente sono ammissibili nei limiti nei quali è richiesto al Collegio non il nuovo conteggio delle voci di costo e di interessi contestate, ma la verifica, alla luce della documentazione presentata dalle parti, che non deve essere necessariamente di natura tecnica, della correttezza sia delle norme applicate dall'intermediario, sia del comportamento negoziale da esso tenuto nell'ambito del rapporto contestato.

Questa verifica è infatti ascrivibile alle competenze dell'ABF configurate dall'art. 128-bis TUB e dai relativi regolamenti della Banca d'Italia e del CICR, anche se potrebbe venirgli in concreto inibita dalle modalità con le quali il cliente che avvia il procedimento arbitrale prospetta le proprie domande e allegazioni.

Nel ricorso introduttivo del presente procedimento non è riscontrabile alcun carattere ostativo della sua ammissibilità, posto che la ricorrente ha individuato negli atti di ricorso, comprensivi delle Tabelle riassuntive allegare sub A) e sub B), le specifiche voci di commissioni/spese delle quali contesta l'illegittima applicazione da parte dell'intermediario



e chiede che quest'ultimo provveda a riaccreditarle "con valuta corrispondente a quella degli originari addebiti", rideterminando di conseguenza gli interessi debitori addebitati dal 30 settembre 2012 al 30 giugno 2021, escludendo in ogni caso la capitalizzazione trimestrale.

Fermo dunque che il Collegio non può compiere attività consulenziale, il presente accertamento è limitato alla verifica della correttezza giuridica dell'applicazione da parte dell'intermediario della disciplina di riferimento al rapporto bancario alla luce delle contestazioni della ricorrente.

3. In merito alle questioni relative alle commissioni/spese nonché agli interessi anatocistici contestati, come riferito la ricorrente ha delimitato la domanda a quelli addebitati dall'intermediario dal III trimestre 2012 al II trimestre 2021.

Benché sia incontestata tra la parti la sussistenza nel periodo di riferimento della relazione negoziale che trova origine nel Contratto e nei finanziamenti e nei due conti tecnici collegati, nessuna di loro produce i testi negoziali dai quali poter desumere le pattuizioni delle condizioni economiche relative alle commissioni/spese e agli interessi applicabili ai rapporti oggetto di controversia.

Nondimeno, sia l'applicazione delle diverse voci di commissioni/spese, sia il regime della capitalizzazione degli interessi sono desumibili dagli estratti conto prodotti dalla ricorrente, che non sono stati contestati dall'intermediario in merito alla correttezza di quanto in essi riportato.

Sul piano probatorio gli estratti conto prodotti sono dunque sufficienti a dimostrare tanto gli oneri effettivamente applicati al rapporto, quanto le modalità di capitalizzazione degli interessi, consentendo dunque la verifica della loro legittimità nei limiti di quanto indicato nel precedente parag. 2.

È opportuno distinguere le singole voci oggetto delle doglianze della ricorrente.

*3.1 "Commissioni dist. n.", "Commissioni elab. s.b.f.", "Spese anticipi su docum."  
Altre commissioni ulteriori alla Commissione sul fido accordato*

La ricorrente lamenta l'applicazione congiunta al rapporto, nel periodo tra il III trimestre 2012 e il II trimestre 2021, non solo di una commissione sul fido accordato (CFA), ma anche di ulteriori commissioni legate alla sola presentazione di effetti s.b.f., denominate come "Commissioni dist. n.", "Commissioni elab. s.b.f.", "Spese anticipi su docum." oppure genericamente "Commissioni" senza ulteriori specificazioni, quantificate complessivamente in € 4.960,00.

La ricorrente non contesta l'applicazione della CFA e nondimeno sostiene che l'addebito di quest'ultima rende illeciti i pagamenti delle altre commissioni/spese sopra indicate per violazione del principio di onnicomprensività della commissione sull'affidato codificato nell'art. 117-bis del TUB.

Nel periodo rilevante la materia risulta regolata dall' art. 117-bis del TUB, introdotto dall'art. 6-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 24 marzo 2012, n. 29, convertito nella legge 18 maggio 2012, n. 62.

L'articolo in esame dispone, per quanto qui più rileva, che "i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con



particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente" (comma 1). È inoltre precisato che "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento" (comma 2). È altresì disposto che "le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto" (comma 3).

Le disposizioni applicative delle suddette norme sono state introdotte con il d.m. 30 giugno 2012, n. 644, che con specifico riguardo alla natura necessariamente onnicomprensiva della commissione di affidamento dispone che essa "comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento" (art. 3).

Sul punto è intervenuta anche la Banca d'Italia che negli Orientamenti di vigilanza sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (v. la delibera n. 286/2018) ha rilevato che "con riferimento alle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio" a carattere rotativo, l'attività di vigilanza ha rilevato in numerosi casi l'applicazione, in aggiunta alla CO [commissione onnicomprensiva], di spese connesse alla semplice presentazione dei documenti anticipati, talora commisurate all'importo facciale dei documenti, ovvero alla tenuta/movimentazione del connesso conto di appoggio (c.d. "conto tecnico") (v. la sez. II, par. 15).

La Banca d'Italia ha precisato che "sono incluse fra le aperture di credito tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo. Tali operazioni, che usualmente danno luogo a un collegamento funzionale tra una pluralità di contratti, possono comportare l'applicazione di oneri ulteriori rispetto alla CO solo nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa" (v. la sez. II, par. 16). E ha concluso che "non sono pertanto in linea con la regola dell'onnicomprendività le strutture commissionali che prevedano l'applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l'anticipazione, posto che la presentazione rappresenta, in ipotesi della specie, l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido; b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di eventuali "conti tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il "conto tecnico" è uno strumento operativo del tutto servente all'affidamento concesso al cliente (v. la sez. II, par. 17), con l'ulteriore specificazione la CO (...) può essere prevista con riferimento: i) agli affidamenti concessi nella forma dell'apertura di credito regolata in conto corrente, laddove – stante la natura rotativa della facilitazione – il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; ii) agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 114-*octies*, comma 1, lettera a), del TUB, con esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito. L'onnicomprendività della commissione comporta il divieto di applicare ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la



commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento (v. la nota 9).

In definitiva, l'applicazione di commissioni ulteriori rispetto a quella onnicomprensiva volta a remunerare l'affidamento è consentita soltanto qualora esse siano volte a remunerare servizi diversi da quelli strumentali a consentire l'operatività dell'apertura di credito.

Alla luce di quanto sopra risulta dunque del tutto priva di fondamento la tesi sostenuta dall'intermediario secondo la quale il suo comportamento sarebbe stato corretto nel periodo in esame in quanto da una parte il d.m. n. 644/2012 "non chiariva con assoluta certezza il contenuto della onnicomprensività in ordine alle diverse prassi commissionali"; dall'altra parte, le precisazioni contenute a riguardo negli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia avrebbero consentito agli intermediari un adeguamento "progressivo" alle prassi "corrette" (v. pag. 2 delle controdeduzioni).

Altrettanto infondato è l'argomento difensivo dell'intermediario secondo il quale l'applicazione di commissioni/spese anche sui conti tecnici sarebbero giustificati in quanto essi sono "regolati da uno specifico contratto, diverso e separato da quello relativo all'apertura di credito in conto corrente".

Costituisce infatti principio pacifico quello secondo il quale ai fini delle questioni in esame i conti tecnici di appoggio di un conto corrente ordinario relativi a operazioni di finanziamento privi di un'effettiva operatività e con funzione di mera contabilizzazione delle relative movimentazioni non fanno venir meno l'unitarietà del rapporto bancario che trova origine nel conto corrente ordinario. Non a caso, come sopra rilevato, gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia danno conto dell'esistenza della prassi dei conti di appoggio sottolineando l'illegittimità anche in questi casi dell'applicazioni di commissioni aggiuntive rispetto a quella onnicomprensiva di disponibilità dei fondi consentita dalla legge.

D'altro canto, l'intermediario non ha dedotto né provato di aver svolto attività diverse da quelle connesse agli affidamenti che possano giustificare l'applicazione delle commissioni e delle spese ulteriori rispetto alla non contestata CFA.

In definitiva, per il periodo tra il III trimestre 2012 e il II trimestre 2021, i saldi del conto corrente n. \*\*\*866 devono essere rideterminati espungendo il valore delle "Commissioni dist. n.", delle "Commissioni elab. s.b.f.", delle "Spese anticipi su docum." e delle altre "Commissioni" genericamente denominate diverse dalla CFA.

### *3.2 Gli interessi anatocistici*

La ricorrente ha contestato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi effettuata dall'intermediario dal I trimestre 2014 al III trimestre 2016 (cfr. Tabella B allegata al ricorso).

Sul punto, l'intermediario ha confermato di aver applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ha tuttavia sostenuto, consapevole del contrasto interpretativo generato dall'evoluzione normativa della materia, che tale capitalizzazione deve essere considerata conforme alla disciplina legale al tempo vigente.

Com'è noto, a partire dal 1° gennaio 2014, per effetto dell'entrata in vigore dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2013, n. 147 (C.d. Legge di stabilità 2014), il comma 2 dell'art. 120 TUB è stato modificato come segue: "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre



interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Nessuna delibera del CICR è stata approvata in applicazione di questa disposizione normativa.

Una nuova variazione delle lettere a) e b) dell'art. 120, comma 2, TUB è stata da ultimo introdotta con effetto dal 15 aprile 2016 dall'art. 17-*bis*, comma 1, del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 18 aprile 2016, n. 49, in base alla quale è oggi stabilito che la delibera del CICR deve in ogni caso prevedere che "a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

In applicazione di quest'ultima modificazione normativa è stata approvata la delibera CICR del 3 agosto 2016.

Per quanto più rileva nel ricorso, l'art. 3 della delibera dispone anche in relazione al rapporto bancario in questione che "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora" (comma 1), ai quali "si applicano le disposizioni del codice civile" (comma 2). È inoltre precisato che "nei rapporti di conto corrente (...) è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti". L'art. 4 puntualizza che "gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo" (comma 3) e che "gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente" (comma 4). Infine, ai sensi dell'art. 5, comma 1, è stabilito che "gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016".

La successione delle modificazioni dell'art. 120, comma 2, TUB introdotte dalla legge n. 147/2013 e dal d.l. n. 18/2016 e la circostanza che il CICR non abbia mai adottato una delibera applicativa della prima delle due variazioni normative ha avviato un ampio dibattito interpretativo volto a stabilire quale sia la disciplina legale della capitalizzazione degli interessi nel periodo intercorrente tra i due interventi legislativi.

Seguendo un orientamento da tempo consolidato (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7854/2015; v. anche, tra le molte, le successive decisioni del Collegio di Roma n. 5054/2016, n. 10771/2019, n. 14115/2019, n. 1356/2020), per questo Arbitro l'art. 120, comma 2, TUB nel testo modificato dalla Legge di stabilità 2014, a partire da gennaio 2014 ha reso *tout court* illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici, illegittimità confermata anche dall'ultima variazione della norma ad aprile 2016 per effetto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del d.l. n. 18/2016, fatta eccezione per gli interessi di mora, capitalizzabili a partire dal 1° ottobre 2016.

Con specifico riferimento alla fattispecie controversa, risulta che l'intermediario ha continuato a capitalizzare trimestralmente gli interessi anche successivamente al 2014.

Ne deriva per ciò solo l'illegittimità del relativo addebito a carico della ricorrente dal 1° gennaio 2014 al III trimestre 2016.

### *3.3 Gli interessi passivi*

In considerazione dell'illegittimità dell'addebito delle commissioni/spese e degli interessi anatocistici contestati dalla ricorrente, gli interessi passivi devono essere corrispondentemente rideterminati ricalcolando il saldo del conto corrente.

4. La ricorrente ha domandato il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate nella misura di € 200.

Considerato che:

- (i) la complessità tecnica della controversia giustifica il ricorso a un consulente;
- (ii) la domanda di rimborso delle spese di consulenza è contenuta anche nel reclamo, ancorché quantificata in € 250;
- (iii) è stata prodotta la fattura n. 14/2022 del consulente relativa al compenso di € 200;

la domanda va accolta.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta l'illegittimità delle spese addebitate in violazione dell'art. 117 bis del TUB a partire dal terzo trimestre 2012 al secondo trimestre 2021, nonché degli interessi anatocistici addebitati dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016. Dispone che l'intermediario ne riaccrediti l'importo con giusta valuta e provveda al ricalcolo del saldo. Dispone infine che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 200,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA